



diritto & religioni

Semestrale
Anno XVII - n. 1-2023
gennaio-giugno

ISSN 1970-5301

35

 **LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno XVIII – n. 1-2023
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore fondatore
Mario Tedeschi †

Direttore
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

A. Albisetti, A. Autiero, R. Balbi, A. Bettetini, F. Bolognini, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dammacco, W. Decock, P. Di Marzio, F. Falchi, A. Fuccillo, M. Introvigne, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, J. Martínez-Torrón, M. F. Maternini, A. Melloni, C. Mirabelli, M. Minicuci, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, K. Pennington, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, F. Zanchini di Castiglionchio, A. Zanotti

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale
Diritto canonico
Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico

Diritto vaticano

Sociologia delle religioni e teologia

Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci
G. Lo Castro
V. Fronzoni,
A. Vincenzo
A. Bettetini
V. Marano
M. Pascali
R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa

Giurisprudenza e legislazione canonica e vaticana

Giurisprudenza e legislazione civile

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale
e comunitaria*

Giurisprudenza e legislazione internazionale

Giurisprudenza e legislazione penale

Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco, F. Di Prima,
F. Balsamo, C. Gagliardi
S. Carmignani Caridi, M. Carni,
M. Ferrante, E. Giarnieri, P. Stefani
Raffaele Santoro,
Roberta Santoro

G. Chiara, C. M. Pettinato, I. Spadaro

S. Testa Bappenheim

V. Maiello

L. Caprara, L. Decimo, F. Vecchi

Parte III

SETTORI

*Lettere, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

M. d'Arienzo

AREA DIGITALE

F. Balsamo, A. Borghi, C. Gagliardi

Comitato dei referees

Prof. Angelo Abignente – Prof. Andrea Bettetini – Prof.ssa Geraldina Boni – Prof. Salvatore Bordonali – Prof. Mario Caterini – Prof. Antonio Giuseppe Maria Chizzoniti – Prof. Orazio Condorelli – Prof. Pierluigi Consorti – Prof. Raffaele Coppola – Prof. Giuseppe D’Angelo – Prof. Carlo De Angelo – Prof. Pasquale De Sena – Prof. Saverio Di Bella – Prof. Francesco Di Donato – Prof. Olivier Echappè – Prof. Nicola Fiorita – Prof. Antonio Fuccillo – Prof.ssa Chiara Ghedini – Prof. Ivàn Ibàn – Prof. Pietro Lo Iacono – Prof. Carlo Longobardo – Prof. Dario Luongo – Prof. Ferdinando Menga – Prof.ssa Chiara Minelli – Prof. Agustin Motilla – Prof. Vincenzo Pacillo – Prof. Salvatore Prisco – Prof. Federico Maria Putaturo Donati – Prof. Francesco Rossi – Prof.ssa Annamaria Salomone – Prof. Pier Francesco Savona – Prof. Lorenzo Sinisi – Prof. Patrick Valdrini – Prof.ssa Carmela Ventrella – Prof. Marco Ventura – Prof.ssa Ilaria Zuanazzi.

Direzione e Amministrazione:

Luigi Pellegrini Editore srl
Via Luigi Pellegrini editore, 41 – 87100 Cosenza
Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it
Sito web: www.pellegrinieditore.it

Direzione scientifica e redazione

I Cattedra di Diritto ecclesiastico Dipartimento di Giurisprudenza
Università degli Studi di Napoli Federico II
Via Porta di Massa, 32 Napoli – 80133
Tel. 338-4950831
E-mail: dirittoereligioni@libero.it
Sito web: rivistadirittoereligioni.com
Indirizzo web rivista: rivistadirittoereligioni.com

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.
Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01
ISSN 1970-5301

Classificazione Anvur:

La rivista è collocata in fascia “A” nei settori di riferimento dell’area 12 – Riviste scientifiche.

Diritto e Religioni

Rivista Semestrale

Abbonamento cartaceo annuo 2 numeri:

per l'Italia, € 75,00

per l'estero, € 120,00

un fascicolo costa € 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano € 50,00

Abbonamento digitale (Pdf) annuo 2 numeri, € 50,00

un fascicolo (Pdf) costa, € 30,00

È possibile acquistare singoli articoli in formato pdf al costo di € 10,00 al seguente link: <https://www.pellegrineditore.it/singolo-articolo-in-pdf/>

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore srl

Via De Rada, 67/c – 87100 Cosenza

Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrineditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

- bonifico bancario Iban IT82S010308880000001259627 Monte dei Paschi di Siena
- acquisto sul sito all'indirizzo: <https://www.pellegrineditore.it/diritto-e-religioni/>

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

L'Archivio degli indici della Rivista e le note redazionali sono consultabili sul sito web: rivistadirittoereligioni.com

Criteria per la valutazione dei contributi

I contributi sono sottoposti a valutazione.

Di seguito si riportano le modalità attuative.

Tipologia – È stata prescelta la via del *referee* anonimo e doppiamente cieco. L'autore non conosce chi saranno i valutatori e questi non conoscono chi sia l'autore. L'autore invierà il contributo alla Redazione in due versioni, una identificabile ed una anonima, esprimendo il suo consenso a sottoporre l'articolo alla valutazione di un esperto del settore scientifico disciplinare, o di settori affini, scelto dalla Direzione in un apposito elenco.

Criteri – La valutazione dello scritto, lungi dal fondarsi sulle convinzioni personali, sugli indirizzi teorici o sulle appartenenze di scuola dell'autore, sarà basata sui seguenti parametri:

- originalità;
- pertinenza all'ambito del settore scientifico-disciplinare IUS 11 o a settori affini;
- conoscenza ed analisi critica della dottrina e della giurisprudenza;
- correttezza dell'impianto metodologico;
- coerenza interna formale (tra titolo, sommario, e *abstract*) e sostanziale (rispetto alla posizione teorica dell'autore);
- chiarezza espositiva.

Doveri e compiti dei valutatori – Gli esperti cui è affidata la valutazione di un contributo:

- trattano il testo da valutare come confidenziale fino a che non sia pubblicato, e distruggono tutte le copie elettroniche e a stampa degli articoli ancora in bozza e le loro stesse relazioni una volta ricevuta la conferma dalla Redazione che la relazione è stata ricevuta;
- non rivelano ad altri quali scritti hanno giudicato; e non diffondono tali scritti neanche in parte;
- assegnano un punteggio da 1 a 5 – sulla base di parametri prefissati – e formulano un sintetico giudizio, attraverso un'apposita scheda, trasmessa alla Redazione, in ordine a originalità, accuratezza metodologica, e forma dello scritto, giudicando con obiettività, prudenza e rispetto.

Esiti – Gli esiti della valutazione dello scritto possono essere: (a) non pubblicabile; (b) non pubblicabile se non rivisto, indicando motivamente in cosa; (c) pubblicabile dopo qualche modifica/integrazione, da specificare nel dettaglio; (d) pubblicabile (salvo eventualmente il lavoro di *editing* per il rispetto dei criteri redazionali). Tranne che in quest'ultimo caso l'esito è comunicato all'autore a cura della Redazione, nel rispetto dell'anonimato del valutatore.

Riservatezza – I valutatori ed i componenti della Direzione, del Comitato scientifico e della Redazione si impegnano al rispetto scrupoloso della riservatezza sul contenuto della scheda e del giudizio espresso, da osservare anche dopo l'eventuale pubblicazione dello scritto. In quest'ultimo caso si darà atto che il contributo è stato sottoposto a valutazione.

Valutatori – I valutatori sono individuati tra studiosi fuori ruolo ed in ruolo, italiani e stranieri, di chiara fama e di profonda esperienza del settore scientifico-disciplinare IUS 11 o che, pur appartenendo ad altri settori, hanno dato ad esso rilevanti contributi.

Vincolatività – Sulla base della scheda di giudizio sintetico redatta dai valutatori il Direttore decide se pubblicare lo scritto, se chiederne la revisione o se respingerlo. La valutazione può non essere vincolante, sempre che una decisione di segno contrario sia assunta dal Direttore e da almeno due componenti del Comitato scientifico.

Eccezioni – Il Direttore, o il Comitato scientifico a maggioranza, può decidere senza interpellare un revisore:

- la pubblicazione di contributi di autori (stranieri ed italiani) di riconosciuto prestigio accademico o che ricoprono cariche di rilievo politico-istituzionale in organismi nazionali, comunitari ed internazionali anche confessionali;
- la pubblicazione di contributi già editi e di cui si chiedi la pubblicazione con il permesso dell'autore e dell'editore della Rivista;
- il rifiuto di pubblicare contributi palesemente privi dei necessari requisiti di scientificità, originalità, pertinenza.

INDICE

Parte I

Diritto canonico

ALESSANDRO ALBISETTI	
<i>Court of Chancery e diritto canonico</i>	25
ALESSANDRO ALBISETTI	
<i>Sul matrimonio concluso “patre cogente”</i>	41
LUIGI SABBARESE	
<i>Ascoltare, tutelare, proteggere e curare: buone prassi a partire dall’esperienza della Chiesa in Italia</i>	51

Diritto Ecclesiastico

MARIANGELA GALIANO	
<i>Considerazioni sull’eventuale trust ETS e il ramo ETS dell’ente religioso civilmente riconosciuto</i>	75
VITO GASSI	
<i>Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per la tutela del patrimonio del Fondo Edifici di Culto</i>	100
CESARE EDOARDO VARALDA	
<i>Le associazioni private di fedeli nella riforma del Terzo settore, fra profili canonici e implicazioni civili. Prime note</i>	114

Focus – Il patrimonio degli enti ecclesiastici

ANDREA BETTETINI	
<i>Introduzione</i>	126
ACHILLE ANTONIO CARRABBA	
<i>Enti ecclesiastici e atti di destinazione patrimoniale</i>	128
MARCO COTOGNI	
<i>Il ramo del Terzo settore degli Enti ecclesiastici: profili contabili e di rendicontazione</i>	152
PAOLO GHERRI	
<i>Patrimonio stabile e destinazione patrimoniale nell’ordinamento canonico</i>	163

JESÚS MIÑAMBRES	
<i>I delitti dell'amministratore di beni ecclesiastici nel nuovo Libro VI del Codice di diritto canonico</i>	187
MICHELE M. PORCELLUZZI	
<i>L'Ente Ecclesiastico Civilmente Riconosciuto: un istituto ancora valido</i>	205
Diritti Confessionali	
FABIO BALSAMO	
<i>Religious laws and water footprint reduction</i>	211
VASCO FRONZONI	
<i>Sicurezza alimentare, libertà religiosa e sostenibilità ESG nel Global South. Un'analisi giuridica a partire dall'Islam</i>	226
Diritto Vaticano	
DAVID DURISOTTO	
<i>SCV e alcune recenti evoluzioni del diritto vaticano</i>	239
Storia delle istituzioni religiose e dei rapporti tra Diritto e Religioni	
ORAZIO CONDORELLI	
<i>"Missus sum ego Rogerius". Alle origini della Legazia apostolica di Sicilia</i>	266
DENARD VESHI, CARLO VENDITTI, RAFFAELE PICARO, KRISTEL HAXHIA	
<i>Right to property of the Religious Entities in Albania in the Second Half of XXth century: from Banning it to the Right to Restitution and Compensation</i>	301
Focus – Ortodossia o eterodossia? Una riflessione a distanza di quattro secoli sulla concezione dello Stato nel pensiero di Paolo Sarpi e Roberto Bellarmino	
SILVIO TROILO	
<i>Le ragioni di una riflessione a distanza di quattro secoli sulla concezione dello Stato nel pensiero di Paolo Sarpi e Roberto Bellarmino</i>	312
MATTEO CARRER	
<i>Roberto Bellarmino, teologo politico o politico teologo? Spunti dalla vicenda dell'interdetto veneziano in polemica con Paolo Sarpi</i>	318
DANIELE EDIGATI	
<i>«Che il Principato nella società umana è istituito da Dio». Paolo Sarpi, la sovranità dello Stato e il governo della religione nella Venezia del primo '600</i>	336
ANTONIO MITROTTI	
<i>Buon andamento ed imparzialità dell'Amministrazione alla luce del pensiero di Roberto Bellarmino e Paolo Sarpi</i>	353
MARIA D'ARIENZO	
<i>I rapporti tra Stato e Chiesa cattolica. Spunti di riflessione a partire dal pensiero di Paolo Sarpi e Roberto Bellarmino</i>	369

Argomenti, dibattiti, cronache

SALVATORE BERLINGÒ

Dal Pathirion al Mare nostrum, il Mar Mediterraneo: una “frontiera di pace” o il “cimitero più grande d’Europa”? 374

GIOVANNI BRANDI CORDASCO SALMENA

Magica incantamenta. Religio e devianze nel diritto di Roma antica fino all’evento del Principato. Sulla difficile lettura di tab. VIII, 8a e tab VIII, 8b. 384

AIDA FAHRAT

«Abbiamo bisogno di Ibn Rushd?». Riflessione a partire dal volume di Ibrahim Bourchachen 418

YARU LI

Marriage law: Possible interactions between the new Civil Code and the Code of Canon Law 424

SARA LUCREZI

Sanctus Pater Patriae. La figura di Augusto tra patria potestas, auctoritas e sanctitas 445

GIOVANNI TURCO

Natura, bene comune, prudenza politica. Premesse intellettuali alla vita civile nella Seconda Scolastica 463

Parte II

Nota della Direzione 513

Giurisprudenza e legislazione amministrativa 515



- *Presentazione*

- *Consiglio di Stato, Sezione Prima, Adunanza di Sezione del 22 marzo 2023, parere 10 maggio 2023, n. 687*

(Enti di culto diverso dal cattolico – Riconoscimento)

- *Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Sez. giurisdizionale, 22 novembre 2022, n. 1209*

(Edifici di culto – Diversa ratio dei commi 1 e 3 dell’art. 5 accordi di Villa Madama)

- *Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. III Quater di Roma, 7 aprile 2023, n. 6031*

(Utilizzo sostanze vietate all’interno di funzioni religiose – Legittimità di divieto – Non violazione art. 19 Cost.)

- *Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sez. I di Napoli, 24 maggio 2023, n. 3158*

(Dinego iscrizione Trust nel RUNTS – Trust e ramo ente ecclesiastico – Disparità di trattamento – Infondata)

- *Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, Sez. I, 30 maggio 2023 n. 32*

(Procedimento di revoca concessione utilizzo bene immobile destinato al culto cattolico – Comunicazione anche all’Autorità ecclesiastica – Legittimità)

Giurisprudenza e legislazione canonica e vaticana

517



- *Presentazione*

LEGISLAZIONE CANONICA

- *Costituzione Apostolica In Ecclesiarum Communione, circa l'ordinamento del Vicariato di Roma (6 gennaio 2023)*

- *Regolamento della Commissione Indipendente di Vigilanza del Vicariato di Roma (14 febbraio 2023)*

- *Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio circa il Patrimonio della Sede Apostolica (20 febbraio 2023)*

- *Rescriptum ex Audientia SS.MI. circa l'implementazione del Motu Proprio Traditionis custodes (21 febbraio 2023)*

- *Chirografo del Santo Padre Francesco per il nuovo Statuto dell'Istituto per le Opere di Religione (7 marzo 2023)*

- *Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio del Sommo Pontefice Francesco sulla Riforma del Diritto Penale delle Chiese Orientali (20 marzo 2023)*

- *Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio del Sommo Pontefice Francesco "Vos estis Lux Mundi" (25 marzo 2023)*

- *Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio del Sommo Pontefice Francesco con la quale vengono modificati i termini del ricorso del membro dimesso da un Istituto di Vita Consacrata (2 aprile 2023)*

- *Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio del Sommo Pontefice Francesco con la quale vengono mutate alcune norme del Codice dei Canonici delle Chiese Orientali relative ai Vescovi che hanno raggiunto gli ottanta anni di età nel Sinodo dei Vescovi delle rispettive Chiese sui iuris (16 aprile 2023)*

- *Rescriptum ex Audientia SS.MI. circa i compiti dell'Ufficio del Revisore Generale (26 aprile 2023)*

LEGISLAZIONE VATICANA

- *Decreto N. DLXX del Presidente della Pontificia Commissione dello Stato della Città del Vaticano riguardante le persone giuridiche (8 marzo 2023)*

- *Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio del Sommo Pontefice Francesco recante modifiche alla normativa penale e all'ordinamento giudiziario dello Stato Città del Vaticano (12 aprile 2023)*

Giurisprudenza e legislazione civile

519



- *Presentazione*

- *Corte di Cassazione, Sez. I civile, ordinanza 4 gennaio 2023, n. 149*
(Matrimonio canonico – nullità – sentenza ecclesiastica – delibazione – prolungata convivenza – ordine pubblico)

- *Corte di Cassazione, Sez. III civile, ordinanza 5 gennaio 2023, n. 220*
(Libertà religiosa – impossibilità a celebrare il Capodanno ebraico – interruzione fornitura gas – danno non patrimoniale)

- *Corte di Cassazione, Sez. I civile, ordinanza 13 gennaio 2023, n. 838*
(Matrimonio canonico – nullità – sentenza ecclesiastica – delibazione – natura del procedimento – ordinario giudizio di cognizione)

- *Corte di Cassazione, Sez. I civile, ordinanza 10 febbraio 2023, n. 4137*
(Status di rifugiato – libertà religiosa – persecuzioni – riconoscimento – intervento del giudice)

- *Corte di Cassazione, Sez. I civile, ordinanza 7 marzo 2023, n. 6802*
(Minore – libertà religiosa – IRC – contrasto tra genitori – separazione coniugale – intervento del giudice)

- *Corte d'Appello di Palermo, sentenza 9 marzo 2023*
(Matrimonio canonico – nullità – sentenza ecclesiastica – delibazione – accertamento dei presupposti)

- *Corte d'Appello di Catania, Sezione della Famiglia, della Persona, dei Minori, sentenza 3 giugno 2022, n. 1201*
(Delibazione; riserva mentale; ordine pubblico)

con nota di

ANDREA MICCICHÈ

Tra conoscibilità della riserva mentale, affidamento incolpevole e valutazione del materiale probatorio. Nota a Corte di Appello di Catania, Sezione della Famiglia, della Persona, dei Minori, sentenza 3 giugno 2022, n. 1201

Giurisprudenza costituzionale, eurounitaria e CEDU

521



- *Presentazione*

- *Corte EDU, Nabokikh e altri v. Russia (Applications nos. 19428/11),*

gennaio 2023

(Testimoni di Jeova – Assemblee religiose non autorizzate – Perquisizioni violazione dell’art. 9 della Convenzione)

- *Corte EDU, Milshteyn v. Russia* (Application no. 1377/14), 31 gennaio 2023

(Nuovi movimenti religiosi – divieto pubblicazioni e divulgazioni – Presunzione di pericolosità estremistica – Violazione dell’art. 10 CEDU letto alla luce dell’art. 9 CEDU)

- *Corte EDU, Ossewaarde v. Russia* (R. n. 27227/17), 7 marzo 2023

(Attività di proselitismo – Non affiliazione a comunità registrate – Divieto di discriminazione e privilegi – Violazione sia dell’articolo 9 che dell’articolo 14, letto in combinato disposto con l’articolo 9, della Convenzione – Obbligo di risarcire il danno causato al ricorrente)

- *Corte EDU, Testimoni di Geova v. Finlandia* (R. n. 31172/19), 9 maggio 2023

(Testimoni di Jeova – Attività di proselitismo porta a porta – Compatibilità con legge sulla privacy – Violazione dell’art. 9 CEDU: esclusione)

Giurisprudenza e legislazione internazionale

523



- *Presentazione*

LIBERTÀ RELIGIOSA

- *Bundesarbeitsgericht, sentenza n. 9 AZR 253/22 del 25 aprile 2023 (GERMANIA)*

(lavoro religionis causa – retribuzione – definizione concetto religione)

- *Upper Tribunal UK, affaire Religious Education College (Scientology) Inc vs Ricketts (VO)[2023] UKUT 1 (LC), del 5 gennaio 2023 (REGNO UNITO)*

(esenzioni tributarie – edificio di culto – apertura al pubblico)

- *Parlamento del Texas, legge n. 763, 25 maggio 2023 (USA)*

(cappellani nelle scuole pubbliche – fondi pubblici – Primo Emendamento)

- *Ohio Court of Appeals, affaire Ohio vs Loftis, 19 maggio 2023 (USA)*

(giusto processo – terzietà giudici – ordine morale)

ISLAM

- *Conseil d’État, sentenza n. 458088, IIème e VIIème chambres, del 29 giugno 2023 (FRANCIA)*

(hijab – federazioni sportive – simboli religiosi)

- *Förvaltningsrätten I Stockholm, sentenze nn. 2741-23 e 2925-23, del 4 aprile 2023 (SVEZIA)*

(libertà di manifestazione politica – hate speech – Corano)

RAPPORTI DI LAVORO

- *LAG Hannover, sentenza n. 10 Sa 762/22, del 26 giugno 2023 (GERMANIA)*
(madre surrogata – violazione principi Chiesa luterana – *nulla poena sine culpa*)
- *U.S. Supreme Court, affaire Groff vs DeJoy, del 29 giugno 2023 (USA)*
(riposo sabbaico – obblighi datore di lavoro – Primo Emendamento)

CHIESA CATTOLICA

- *Karnataka High Court, affaire Diocese of Chikkamagaluru vs Lancy J Narona, del 26 maggio 2023 (INDIA)*
(giurisdizione statale – diritto canonico – questioni rituali)

LAICITÀ DELLO STATO

- *Supreme Court of India, n. 190/2023, del 27 febbraio 2023 (INDIA)*
(secolarizzazione valenza nomi religiosi – retaggio storico – Stato multi-religioso)

Giurisprudenza e legislazione penale

525



- *Presentazione*
- *Corte di Cassazione, Sezione Terza penale, 19 gennaio 2023, n. 1463*
(Qualifica di incaricato di pubblico servizio – Cappellano del carcere – Sussistenza)
- *Corte di Cassazione, Sezione Terza penale, 14 marzo 2023, n. 13102*
(Illecito trattamento di dati – Diffusione del credo religioso senza consenso – Realizzazione da parte del privato cittadino – Sussistenza)
- *Corte di Cassazione, Sezione Terza penale, 3 aprile 2023, n. 13786*
(Reati sessuali – Rilevanza del fattore religioso – Esclusione)
- *Corte di Cassazione, Sezione Sesta penale, 13 giugno 2023, n. 34214*
(Maltrattamenti in famiglia – Finalità educativo-religiosa – Elemento soggettivo – Irrilevanza)

Giurisprudenza e legislazione tributaria

527



- *Presentazione*
- *Corte di Cassazione, Sez. tributaria, ordinanza 13 maggio 2022, n. 15364*
(IMU – enti ecclesiastici – L. 20 maggio 1985, n. 222 – attività di religione e di culto)
- *Corte di Cassazione, Sez. tributaria, sentenza 23 maggio 2022, n. 16641*
(TARI – TARSU – artt. 62 e 70 del D.lgs. n. 507 del 1993 – edifici adibito)

al culto)

- *Corte di Cassazione, Sez. tributaria, ordinanza 7 novembre 2022, n. 32765* (ICI – art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 – enti ecclesiastici – attività sanitaria – non compete)

- *Corte di Cassazione, Sez. tributaria, ordinanza 14 febbraio 2023, n. 4567* (ICI – art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 – enti ecclesiastici – attività ricettiva – casa per ferie – non compete)

- *Corte di Cassazione, Sezione tributaria, ordinanza 18 aprile 2023, n. 10400* (D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6, comma 1 – IRES – agevolazioni – locazione – compete)

- *Corte di Cassazione, Sez. tributaria, ordinanza 16 aprile 2023, n. 9922* (IMU – enti ecclesiastici – scuola paritaria)

- *Corte di Cassazione, Sez. tributaria, ordinanza 17 aprile 2023, n. 10201* (Art. 67, comma 1, lett. b) tuir – plusvalenza – trasferimenti immobiliari – istituto diocesano per il sostentamento del clero – soppressione enti ecclesiastici – non spetta)

Parte III

Lecture

PASQUALE LILLO

Il multiculturalismo nella prospettiva biogiuridica italiana 531

Recensioni

SERGIO F. AUMENTA, ROBERTO INTERLANDI, «*La Curia Romana secondo Praedicate Evangelium*», *Subsidia canonica* 40, EDUSC, Roma, 2023, pp. 227 (**Fabio Vecchi**) 545

CARLO FANTAPPIÈ, *Metamorfosi dlla sinodalità. Dal Vaticano II a Papa Francesco*, Marcianum Press, Venezia, 2023, pp. 117 (**Patrick Valdrini**) 549

ALESSANDRO NEGRI, *Radicalizzazione religiosa e de-radicalizzazione laica. Sfide giuridiche per l'ordinamento democratico* Carocci, Roma, 2023, pp. 187 (**Tania Pagotto**) 554

STEFANO ROSSANO, *Praedicate Evangelium. La Curia Romana di Papa Francesco*, Valore Italiano Editore, Roma, 2023, pp. 173 (**Giovanni Parise**) 561

GIUSEPPE SCIACCA, *Epikieion della Reverenda Camera Apostolica. Brevi cenni storico-canonistici*, Mucchi editore, Modena, 2022, pp. 93 (**Nico Spuntoni**) 564

INDEX

Part I

Canon Law

- ALESSANDRO ALBISETTI
Court of Chancery and Canon Law 25
- ALESSANDRO ALBISETTI
On the marriage stipulated “patre cogente” 41
- LUIGI SABBARESE
Listening, Protecting, Safeguarding and Caring: Good practices from the experience of the Church in Italy 51

Ecclesiastical Law

- MARIANGELA GALIANO
Considerations on the possible ETS trust and the ETS branch of the civilly recognised religious entity 75
- VITO GASSI
The National Recovery and Resilience Plan for the protection of the heritage of the “Fondo Edifici di Culto” 100
- CESARE EDOARDO VARALDA
Private associations of the faithful in the reform of the Third Sector, between canonical profiles and civil implications. First notes 114

Focus – The patrimony of ecclesiastical bodies

- ANDREA BETTETINI
Introduction 126
- ACHILLE ANTONIO CARRABBA
Ecclesiastical entities and deeds of patrimonial destination 128
- MARCO COTOGNI
The third sector branch of ecclesiastical bodies: accounting and reporting profiles 152
- PAOLO GHERRI
Stable patrimony and patrimonial destination in the canonical system 163
- JESÚS MIÑAMBRES
The crimes of the administrator of ecclesiastical goods in the new Book VI of the Code of Canon Law 187
- MICHELE M. PORCELLUZZI
The civilly recognized ecclesiastical entity: a still valid instrument 205

Religious Laws

FABIO BALSAMO

Religious laws and water footprint reduction 211

VASCO FRONZONI

Food security, religious freedom and ESG sustainability in the Global South. A juridical analysis starting from Islam 226

Vatican Law

DAVID DURISOTTO

Vatican City State and some recent evolutions of Vatican law 239

History of religious institutions and relations between law and religions

ORAZIO CONDORELLI

“Missus sum ego Rogerius”. At the Origins of the Apostolic Legation of Sicily 266

DENARD VESHI, CARLO VENDITTI, RAFFAELE PICARO, KRISTEL HAXHIA

Right to property of the Religious Entities in Albania in the Second Half of XXth century: from Banning it to the Right to Restitution and Compensation 301

Focus – Orthodoxy or Heterodoxy? A reflection after four centuries on the conception of the State in the thought of Paolo Sarpi and Roberto Bellarmino

SILVIO TROILO

The reasons for a reflection after four centuries on the conception of the State in the thought of Paolo Sarpi and Roberto Bellarmino 312

MATTEO CARRER

Robert Bellarmine, political theologian or theological politician? Hints from the Venetian interdict in dispute with Paolo Sarpi 318

DANIELE EDIGATI

‘Che il Prencipato nella società umana è instituito da Dio’. Paolo Sarpi, the Sovereignty of the State and the Government of Religion in Venice of Early 17th Century 336

ANTONIO MITROTTI

Good performance and impartiality of the Administration in the light of the thought of Roberto Bellarmino and Paolo Sarpi 353

MARIA D’ARIENZO

Relations between State and Catholic Church. Reflections starting from the thought of Paolo Sarpi and Roberto Bellarmino 369

Topics, debates, chronicles

SALVATORE BERLINGÒ

From Pathirion to Mare nostrum, the Mediterranean Sea: a “frontier of peace” or the “largest cemetery in Europe”? 374

GIOVANNI BRANDI CORDASCO SALMENA	
<i>Magica incantamenta. Religio and deviation sinancient Roman Law until the advent of the principate. On the difficult reading of tab. VIII, 8 a e tab. VIII, 8 b</i>	384
AIDA FAHRAT	
«Do we need Ibn Rushd?». <i>Reflections starting from the book of Ibrahim Burchachen</i>	418
YARU LI	
<i>Marriage law: Possible interactions between the new Civil Code and the Code of Canon Law</i>	424
SARA LUCREZI	
<i>Sanctus pater patriae. The figure of Augustus between patria potestas, auctoritas and sanctitas</i>	445
GIOVANNI TURCO	
<i>Common good, law, political prudence. Intellectual premises for civil life in the Second Scholasticism</i>	463

Part II

Note of the Direction	513
Administrative Jurisprudence and Legislation	516



- *Presentation*
- *Council of State, First Section, Section meeting, counsel of 10 May 2023, no. 687*
(Non-Catholic religious bodies – Recognition)
- *Council of Administrative Justice for the Sicilian Region, Jurisdictional Section, 12 November 2022, no. 1209*
(Buildings of worship – Different ratio of comma 1 and 3 of Villa Madama Agreements)
- *Latium Regional Administrative Court, Third quater Section of Rome, 7 April 2023, no. 6031.*
(Use of prohibited substances in religious functions – Legitimacy of prohibition – Non-violation of art. 19 of the Constitution)
- *Campania Regional Administrative Court, First Section of Naples, 24 May 2023, no. 3158*
(Denial to register Trust in RUNTS – Trust and ecclesiastical body branch – Different treatment – Unfounded)

- *Marche Regional Administrative Court, First Section, 30 May 2023, no. 32.*
(Procedure for revocation of the concession to use real estate intended for Catholic worship – Communication also to the Ecclesiastical Authority – Legitimacy)

Canonical and Vatican Jurisprudence and Legislation

518



- *Presentation*

CANONICAL LEGISLATION

- *Apostolic Constitution In Ecclesiarum Communionem on the organisation of the Vicariate of Rome (6 January 2023)*
- *Regulation of the Independent Supervisory Commission of the Vicariate of Rome (14 February 2023)*
- *Apostolic Letter issued Motu Proprio of the Supreme Pontiff Francis concerning the patrimony of the Apostolic See (20 February 2023)*
- *Rescriptum ex Audientia SS.MI. concerning the implementation of Motu Proprio Traditionis custodes (21 February 2023)*
- *Chirograph of the Holy Father Francis for the new Statute of the Institute for the Works of Religion (7 March 2023)*
- *Apostolic Letter issued Motu Proprio of the Supreme Pontiff Francis concerning the Reform of the Criminal Law of the Eastern Churches (20 March 2023)*
- *Apostolic Letter issued Motu Proprio of the Supreme Pontiff Francis "Vos estis Lux Mundi" (25 March 2023)*
- *Apostolic Letter issued Motu Proprio of the Supreme Pontiff Francis modifying the terms of recourse of a member dismissed from an Institute of Consecrated Life (2 April 2023)*
- *Apostolic Letter issued Motu Proprio of the Supreme Pontiff Francis changing certain norms of the Code of Canons of the Eastern Churches concerning Bishops who have reached the age of eighty in the Synod of Bishops of the respective sui iuris Churches (16 April 2023)*
- *Rescriptum ex Audientia SS.MI. concerning the duties of the Office of the General Auditor (26 April 2023)*

VATICAN LEGISLATION

- *Decree No. DLXX of the President of the Pontifical Commission of the Vatican City State concerning juridical persons (8 March 2023)*
- *Apostolic Letter issued Motu Proprio of the Supreme Pontiff Francis modifying the criminal regulation and judicial system of the Vatican City State (12 April 2023)*

- *Fundamental Law of the Vatican City State (13 May 2023)*

Civil Jurisprudence and Legislation

520



- *Presentation*

- *Court of Cassation, First Civil Section, ordinance no. 149 of 4 January 2023*
(Canonical marriage – nullity – ecclesiastical judgment – deliberation – prolonged cohabitation – public policy)

- *Court of Cassation, Third Civil Section, ordinance no. 220 of 5 January 2023*
(Religious freedom – impossibility to celebrate the Jewish New Year – interruption of gas supply – non-pecuniary damage)

- *Court of Cassation, First Civil Section, ordinance no. 838 of 13 January 2023*
(Canonical marriage – nullity – ecclesiastical judgment – deliberation – nature of proceedings – ordinary judgment of cognition)

- *Court of Cassation, First Civil Section, ordinance no. 4137 of 10 February 2023*

(Refugee status – religious freedom – persecution – recognition – intervention of the court)

- *Court of Cassation, First Civil Section, ordinance no. 6802 of 7 March 2023*
(Child – religious freedom – IRC – conflict between parents – marital separation – intervention of the judge)

- *Court of Appeal of Palermo, judgment of 9 March 2023*

(Canonical marriage – nullity – ecclesiastic judgment – deliberation – ascertainment of conditions)

- *Court of Appeal of Catania, judgment of 3 June 2022, no. 1201*

(Deliberation; mental reservation; public order)

annotated by

ANDREA MICCICHÈ

Between knowability of mental reservation, legitimate expectation, and evaluation of evidence (Court of Appeal of Catania, Family Section, judgment of 3rd June 2022, no. 1201)

Constitutional, EU and ECHR Jurisprudence

522



- *Presentation*

- *European Court of Human Rights, Case of Nabokikh and others c. Russia* (Applications nos. 19428/11 and 6 others), January 2023

(Jehovah's witnesses – Unauthorized religious assemblies – Police searches – Violation of the art. 9 of the Convention)

- *European Court of Human Rights, Case of Milshiteyn c. Russia* (Application no. 1377/14), 31 January 2023

(New religious movements – Ban on publications and disclosures – Presumption of extremist danger – Violation of the art. 10 of the ECHR read in the light of art. 9 ECHR)

- *European Court of Human Rights, Case of Ossewaarde c. Russia* (R. n. 27227/17), 7 March 2023

(Proselytizing activities – Non-affiliation to registered communities – Prohibition of discrimination and privileges – Violation of both Article 9 and Article 14, read in conjunction with Article 9, of the Convention – Obligation to compensate the damage caused to the applicant)

- *European Court of Human Rights, Case of Jeova's witness c. Finlandia* (R. n. 31172/19), 9 May 2023

(Jehovah's Witnesses – Door-to-door proselytizing activity – Compatibility with privacy law – Violation of the art. 9 ECHR: exclusion)

International Jurisprudence and Legislation

524



-*Presentation*

RELIGIOUS FREEDOM

- *Bundesarbeitsgericht, Judgment No 9 AZR 253/22 of 25 April 2023* (GERMANY)

(employment religionis causa – remuneration – definition of religion)

- *Upper Tribunal UK, affaire Religious Education College (Scientology) Inc v Ricketts (VO)[2023] UKUT 1 (LC), of 5 January 2023* (UNITED KINGDOM)

(tax exemptions – building of worship – opening to the public)

- *Texas Parliament, Act No. 763, 25 May 2023* (USA)

(chaplains in public schools – public funds – First Amendment)

- *Ohio Court of Appeals, affaire Ohio v. Loftis, 19 May 2023* (USA)

(due process – third-party judges – moral order)

ISLAM

- *Conseil d'état, Judgment No. 458088, IIème and VIIème chambres, 29 June 2023* (FRANCE)

(hijab – sports federations – religious symbols)

- *Förvaltningsrätten I Stockholm, Judgments Nos. 2741-23 and 2925-23, 4*

April 2023 (SWEDEN)

(Freedom of political demonstration – hate speech – Koran)

LABOUR RELATIONS

- *LAG Hannover, Judgment No. 10 Sa 762/22, 26 June 2023 (GERMANY)*

(surrogate mother – violation of Lutheran Church principles – nulla poe- na sine culpa)

- *U.S. Supreme Court, affaire Groff vs DeJoy, of 29 June 2023 (USA)*

(sabbatical leave – employer’s obligations – First Amendment)

CATHOLIC CHURCH

- *Karnataka High Court, affaire Diocese of Chikkamagaluru vs Lancy J Narona, 26 May 2023 (INDIA)*

(state jurisdiction – canon law – ritual matters)

SECULARISM

- *Supreme Court of India, No. 190/2023, dated 27 February 2023 (INDIA)*

(secularisation of religious names – historical heritage – multi-religious state)

Criminal Jurisprudence and Legislation

526



- *Presentation*

- *Court of Cassation, Third Criminal Section, 19 January 2023, no. 1463*

(Qualification of public service officer – Prison chaplain – Subsistence)

- *Court of Cassation, Third Criminal Section, 14 March 2023, no. 13102*

(Illegal data processing – Dissemination of religious beliefs without consent – Realization by the private citizen – Subsistence)

- *Court of Cassation, Third Criminal Section, 3 April 2023, no. 13786*

(Sex crimes – Relevance of the religious factor – Exclusion)

- *Court of Cassation, Sixth Criminal Section, 13 June 2023, no. 34214*

(Mistreatment in the family – Educational-religious purpose – Subjective element – Irrelevance)

Fiscal Jurisprudence and Legislation

528



- *Presentation*

- *Court of Cassation, Fiscal Section, ordinance of 13 May 2022, no. 15364*

(IMU – ecclesiastical bodies – Law 20 May 1985, n. 222 – religious and

- cult activities)
 - *Court of Cassation, Fiscal Section, of 23 May 2022, no. 16641*
 (TARI – TARSU – Articles 62 and 70 of Legislative Decree No 507 of 1993 – buildings used for worship)
 - *Court of Cassation, Fiscal Section, ordinance of 7 November 2022, no. 32765*
 (ICI – Article 7(1)(i) of Legislative Decree No 504 of 1992 – ecclesiastical bodies – health activity – not applicable)
 - *Court of Cassation, Fiscal Section, ordinance of 14 February 2023, no. 4567*
 (ICI – art. 7, paragraph 1, letter i), of Legislative Decree no. 504 of 1992 – ecclesiastical bodies – hospitality business – holiday home – not competing)
 - *Court of Cassation, Fiscal Section, ordinance of 18 April 2023, no. 10400*
 (Presidential Decree No 601 of 1973, Article 6(1) – IRES – benefits – leasing – competes)- *Court of Cassation, Fiscal Section, ordinance of 16 April 2023, no. 9922*
 (IMU – ecclesiastical bodies – parochial school)
 - *Court of Cassation, Fiscal Section, ordinance of 17 April 2023, no. 10201*
 (Art. 67(1)(b) tuir – capital gains – real estate transfers – diocesan institute for the support of the clergy – suppression of ecclesiastical bodies – not applicable)

Part III

Lectures

PASQUALE LILLO

- Multiculturalism in the Italian biolegal perspective* 531

Reviews

- SERGIO F. AUMENTA, ROBERTO INTERLANDI, «*La Curia Romana secondo Praedicate Evangelium*», *Subsidia canonica* 40, EDUSC, Rome, 2023, pp. 227 (**Fabio Vecchi**) 545
- CARLO FANTAPPIÈ, *Metamorfosi dlla sinodalità. Dal Vaticano II a Papa Francesco*, Marcianum Press, Venice, 2023, pp. 117 (**Patrick Valdrini**) 549
- ALESSANDRO NEGRI, *Radicalizzazione religiosa e de-radicalizzazione laica. Sfide giuridiche per l'ordinamento democratico* Carocci, Rome, 2023, pp. 187 (**Tania Pagotto**) 554
- STEFANO ROSSANO, *Praedicate Evangelium. La Curia Romana di Papa Francesco*, Valore Italiano Editore, Rome, 2023, pp. 173 (**Giovanni Parise**) 561
- GIUSEPPE SCIACCA, *Epikieion della Reverenda Camera Apostolica. Brevi cenni storico-canonistici*, Mucchi editore, Modena, 2022, pp. 93 (**Nico Spuntoni**) 564

I PARTE

Le associazioni private di fedeli nella riforma del Terzo settore, fra profili canonici e implicazioni civili. Prime note

Private associations of the faithful in the reform of the Third Sector, between canonical profiles and civil implications. First notes

CESARE EDOARDO VARALDA

RIASSUNTO

Nel presente studio, dopo una presentazione dei profili canonici e degli accordi più significativi legati a queste realtà, si intende affrontare la questione relativa al loro adattamento alle disposizioni della riforma del Terzo settore.

PAROLE CHIAVE

Associazioni private di fedeli; riforma del Terzo settore

ABSTRACT

In the present study, following a presentation of the most significant canonical profiles and agreements linked to these realities, the intention is to address the question relating to their adaptation to the provisions of the reform of the Third sector.

KEYWORDS

Private associations of the faithful; Third Sector Reform

SOMMARIO: *1. Una questione aperta – 2. La configurazione canonica – 3. La configurazione pattizia – 4. Le associazioni private di fedeli e la Riforma – 5. Considerazioni conclusive*

1. Una questione aperta

Ad oggi non sono certo pochi i contributi monografici e pubblicati in riviste scientifiche e in opere collettanee che trattano il tema articolato dell'impatto della riforma del Terzo settore sugli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.

ti¹. Pare essere, invece, sostanzialmente eluso un tema altrettanto interessante, perlomeno quanto a livello di implicazioni pratiche, ovvero quello connesso all'adeguamento alle disposizioni della Riforma da parte del nutrito numero di realtà qualificate nell'ordinamento canonico nella categoria di associazioni private di fedeli². Nel presente studio, che si presenta come un primo approccio al tema suscettibile di ulteriori approfondimenti e sviluppi, si intende affrontare, a valle di una presentazione dei profili canonici e pattizi maggiormente significativi legati a queste realtà, *ex professo* la questione relativa al loro adeguamento alle disposizioni della riforma del Terzo settore.

2. La configurazione canonica

L'attuale disciplina canonica conosce due distinte tipologie di associazioni: le associazioni private di fedeli e le associazioni pubbliche. Siffatta distinzione trova già abbondanti riferimenti nei Commentatori del Concilio di Trento, dopo il quale, infatti, «era comune distinguere tra *confraternitates ecclesiasticae* cioè le associazioni erette dall'autorità ecclesiastica e sottomesse direttamente al governo del Romano pontefice e dei vescovi diocesani e le *confraternitates laicales*» queste ultime sovente «costituite dai fedeli stessi, senza erezione canonica, erano definite private»³. Il CIC 17 ponendosi in decisa discontinuità con la tradizione non disciplinò quasi per nulla le realtà laicali, limitandosi a menzionare

¹ Si veda a tale riguardo ANTONIO GIUSEPPE CHIZZONITI, *La riforma del Terzo settore: aspetti di diritto ecclesiastico*, in ANNA GIANFREDA e MIRIAM ABU SALEM (a cura di), *Enti religiosi e riforma del terzo settore*, Libellula Edizioni, Tricase (Le), 2018; MARIO FERRANTE, *Enti religiosi/ecclesiastici e riforma del terzo settore*, 2^a ed., Giappichelli, Torino, 2019; ANTONIO FUCCILLO, RAFFAELE SANTORO, LUDOVICA DECIMO, *Gli enti religiosi ETS. Tra diritto speciale e regole di mercato*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2019; ISABELLA BOLGIANI, *Gli effetti della riforma del terzo settore in materia di «enti religiosi civilmente riconosciuti». Normativa, buone prassi ed esigenze del tessuto sociale*, Giappichelli, Torino, 2021; inoltre sempre sul tema si vedano i contributi di ANDREA PERRONE, VENERANDO MARANO, *La riforma del Terzo settore e gli enti ecclesiastici: un rischio, un costo o un'opportunità?*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 35, 2018; PIERLUIGI CONSORTI, *L'impatto del nuovo Codice del Terzo settore sulla disciplina degli «enti religiosi»*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 4, 2018; PIERANGELA FLORIS, *Enti religiosi e riforma del Terzo settore: verso nuove partizioni nella disciplina degli enti religiosi*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 3, 2018; STELLA COGLIEVINA, *L'«ente religioso» e il terzo settore, tra conferme, problemi interpretativi e nuove opportunità*, in *Archivio giuridico Filippo Serafini*, vol. 1, fasc. 2, 2022, pp. 693-759. I contributi citati vanno intesi a mero titolo esemplificativo e non hanno pretesa di completezza.

² Da segnalare in merito l'eccezione di ALESSANDRO PEREGO, *Commento all'articolo 14*, in ANTONIO FICI, NICOLA RICCARDELLI (a cura di), *Il registro unico del terzo settore*, Editoriale scientifica, Napoli, 2021, p. 157 ss.

³ PATRICK VALDRINI, *Comunità, persone, governo*, LUP, Città del Vaticano, 2013, p. 222.

soltanto le associazioni erette o approvate dall'autorità.

Il codice del 1917 non prevedendo l'esistenza di associazioni private non disciplinava neppure il riconoscimento della personalità giuridica a realtà di natura non pubblica. Pareva, infatti, del tutto «impossibile, nel quadro normativo del codice pio-benedettino, parlare di una personalità giuridica di diritto privato nell'ordinamento canonico»⁴. Così, nella vecchia disciplina «“ecclesiasticità” e “pubblicità” dell'ente finivano per apparire sinonimi, in quanto personalità giuridica e partecipazione alla struttura organizzativa della Chiesa e alla sua missione si presentavano per l'ente medesimo in rapporto di consequenzialità necessaria: l'una non poteva darsi senza l'altra, e l'altra non poteva aversi senza l'una»⁵. Soltanto all'alba del Vaticano II si fece per la prima volta cenno a siffatte realtà in un documento preparatorio; a questa decisione conseguì una rilevante azione della canonistica che individuò i pregi di una scelta di questo tipo evidenziando in modo particolare la possibilità della nascita di un nuovo ente separato dai singoli componenti. Pur nella permanente conservazione dell'indole privata con la conseguenza che i beni appartenenti a questi sarebbero rimasti non ecclesiastici e che tali realtà sarebbero rimaste estranee alla costituzione gerarchica della Chiesa e alla sua struttura organizzativa essendo il frutto di un atto di costituzione dei singoli fedeli e non di un atto di erezione dell'autorità competente.

Ora, il codice vigente riconosce una piena distinzione tra associazioni private e associazioni pubbliche. È noto che la tipologia di associazione privata è di gran lunga la più diffusa: grazie a questa configurazione i fedeli possono raggrupparsi liberamente per perseguire determinate finalità che rientrino nella missione ecclesiale. Al fine di costituirsi in associazione privata i fedeli debbono, infatti, semplicemente presentare i loro statuti all'autorità ecclesiastica che provvede approvarli e, su richiesta dell'associazione medesima potrà conferirle la personalità giuridica. L'autorità eventualmente potrà lodare o raccomandare una certa associazione, ma questo non ne muterà la natura. Diversamente dalle private, le associazioni pubbliche – create – debbono essere erette dall'autorità competente. Si deve peraltro osservare che i concetti di pubblico e privato invero non appartengono al *proprium* del diritto canonico⁶, ma certamente hanno svolto e possono svolgere un ruolo significativo in termini

⁴ RAFFAELE BOTTA, *Persone giuridiche pubbliche e persone giuridiche private nel nuovo codice di diritto canonico*, in *Il diritto ecclesiastico*, 92, 1985, p. 341.

⁵ *Ivi*, pp. 340-341.

⁶ PIERO ANTONIO BONNET, *La distinzione tra pubblico e privato in ambito associazionistico e il problema della riqualificazione delle associazioni costituite anteriormente al Codice del 1983*, in *Periodica de re canonica*, 92, 2003, pp. 533-588.

funzionali. Tale suddivisione risponde, dunque, ad una esigenza di ordine, ma ancor più compiutamente alla fondamentale necessità di garantire una certa libertà ai fedeli di associarsi; lungi dall'essere una *deminutio* rappresenta quindi una valorizzazione piena della autonomia dei fedeli e una garanzia dell'opera dello Spirito Santo nella vita della Chiesa. È certo, cioè, che, al di là di qualsiasi perplessità, «l'introduzione della "persona giuridica privata" nel nuovo quadro normativo abbia il valore essenziale di aver stabilito la possibilità che nella Chiesa vivano enti di origine e struttura non istituzionale, e, quindi, di aver implicitamente riconosciuto un maggior spazio alla iniziativa autonoma dei singoli fedeli». Il che rappresenta una «conseguenza – o una particolare modalità di attuazione – di quel diritto, riconosciuto a tutti i fedeli, di partecipare responsabilmente al perseguimento del fine comune e che rappresenta il nodo della riforma, la più concreta testimonianza del passaggio dalla Chiesa gerarchica alla Chiesa comunitaria»⁷. In sintesi, la distinzione fra associazioni pubbliche e private «trova la sua ratio nella necessaria articolazione su piani diversi dell'esercizio del diritto di associazione – esplicitamente riconosciuto come fondamentale – nel quale si identifica una modalità della partecipazione dei fedeli alla missione della Chiesa»⁸. Esiste, però un *tertium genus* da considerare: nell'ambito delle c.d. associazioni private ve ne sono alcune prive di personalità giuridica, tali associazioni nascono dall'atto giuridico di fondazione realizzato da parte di un gruppo di fedeli con lo scopo di raggiungere fini ecclesiali avendo ricevuto la *recognitio* degli statuti dalle competenti autorità. Queste associazioni prive di personalità non sono, evidentemente, soggetti «di diritti e di doveri»⁹. Se questa è dunque la regola, vi sono rilevanti eccezioni in quanto «lo stesso Codice considera queste associazioni come enti unitari attribuendo alcuni diritti»¹⁰. Il riconoscimento della soggettività giuridica non implica, però, automaticamente il sorgere di una persona giuridica, infatti «la personalità è soltanto un tipo speciale di soggettività»¹¹. Ad ogni modo è vero che per un soggetto l'essere privo di personalità giuridica rappresenta un serio ostacolo in particolar modo in ambito patrimoniale e processuale. Con riguardo alle conseguenze patrimoniali di una tale configurazione giuridica risulta evidente l'assenza di un patrimonio indipendente da quello degli associati i

⁷ RAFFAELE BOTTA, *op. cit.*, pp. 342-343.

⁸ *Ivi*, pp. 343-344.

⁹ LUIS NAVARRO, *Diritto di associazione e associazioni di fedeli*, Giuffrè, Milano, 1991, p. 84

¹⁰ Si veda in proposito MARIO CONDORELLI, *Considerazioni problematiche sul concetto e sulla classificazione delle persone giuridiche nello "Schema De Populo Dei"*, in *Il diritto ecclesiastico*, 91, 1980, p. 451.

¹¹ LUIS NAVARRO, *Diritto di associazione e associazioni di fedeli*, Giuffrè, Milano, 1991, p. 87.

quali, dunque, potranno acquistare e possedere beni come comproprietari o compossessori ed acquisire diritti e doveri congiuntamente ai sensi del canone 310¹². Siffatta problematica trova una implicita soluzione nel fatto che non esiste un tipo di personalità giuridica privata ma soltanto realtà di natura privata, quali le associazioni private dotate o prive di personalità giuridica e realtà di natura pubblica, che, a norma del diritto sono sempre dotate di personalità giuridica. Per quanto riguarda le associazioni private munite di personalità giuridica dalla competente autorità ecclesiastica si è, evidentemente, di fronte ad un collegamento con la struttura ecclesiastica assai più solido ed organico rispetto alle realtà prive di personalità giuridica, anche se molto meno rilevante rispetto, ad una realtà dotata di personalità giuridica pubblica. Dunque, la natura e la funzione della personalità giuridica nell'ordinamento canonico «caratterizzano il suo regime patrimoniale che, a ragione, può essere definito un punto di equilibrio tra il regime dei beni ecclesiastici e il regime di totale disposizione dei beni privati non destinati a fini ecclesiali»¹³.

Dal punto di vista organizzativo, «queste associazioni possono essere così descritte: sono enti costituiti dai fedeli mediante un accordo privato tra di loro per perseguire, tramite l'azione comune, finalità di natura ecclesiale. Godono di una marcata autonomia di governo: la stessa associazione si dà gli statuti, nomina i moderatori, può scegliere un assistente spirituale, e amministra i propri beni. Tutte le associazioni private devono avere i loro statuti approvati o almeno esaminati dall'autorità ecclesiastica competente; alcune riceveranno la lode, la raccomandazione dell'autorità ecclesiastica o il titolo di “cattolica” o le verrà concessa la personalità giuridica privata. Tutte queste associazioni sono soggette alla vigilanza e al regime dell'autorità ecclesiastica competente»¹⁴.

Alcune notazioni paiono necessarie intorno ai profili patrimoniali delle associazioni private di fedeli, in quanto contribuiscono a chiarire in modo eminente le possibili implicazioni dell'identità poc'anzi delineata. A tutte le persone giuridiche viene riconosciuta la capacità patrimoniale (cf. can. 1255), la quale fa sì che i beni di cui è titolare la persona costituiscano un patrimonio indipendente (cf. can. 1256). Da ciò la conseguenza che tutti i negozi giuridici di natura economica a cui fa capo la persona si ripercuotono sul suo patrimonio, lasciando intatti i patrimoni propri delle persone che compongono la persona giuridica. I beni delle persone giuridiche private non sono dunque “ecclesiastici”, tuttavia

¹² Vedasi ancora *Ivi*, pp. 87-88.

¹³ ALBERTO PERLASCA, *I beni delle persone giuridiche private (can.1257 § 2)*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 12, 1999, p. 385.

¹⁴ LUIS NAVARRO, *Le forme tipiche di associazione dei fedeli*, in AA. VV., *Le associazioni nella Chiesa*, LEV, Città del Vaticano, 1999, pp. 25-44.

non sono neppure privi di una «dimensione ecclesiale»¹⁵. Questa “ecclesialità” *latu sensu* sussiste in ragione dei fini che istituzionalmente tali realtà perseguono ed altresì in ragione della stessa personalità giuridica della quale è titolare. Ad ogni modo, tali beni non rientrano nel novero dei beni ecclesiastici in quanto le persone giuridiche private «non agunt nomine Ecclesiae». Appare comunque scontato «che questi beni si trovano in una condizione giuridica diversa rispetto ai beni di proprietà dei fedeli in quanto tali, sui quali l’autorità ecclesiastica non ha, in pratica, quasi nessun potere, se non un forte richiamo al senso morale delle persone»¹⁶. Alle persone giuridiche private sono riconosciute le più: «ampie facoltà patrimoniali [...] in accordo con i propri statuti» e altresì un «ridotto intervento da parte dell’autorità ecclesiastica che consiste, fondamentale, in un diritto di vigilanza in ordine ad assicurare il compimento dei fini che la persona giuridica privata si è prefissa»¹⁷. Rispetto ai beni di queste associazioni occorre rilevare che il loro carattere privato «non impedisce il loro inserimento – funzionale – nell’area dell’ecclesiasticità, sia pure a livello più tenue e sfumato»¹⁸ ed è bene che si ricordi che i beni delle persone giuridiche private «vanno amministrati a norma degli statuti e l’autorità ecclesiastica deve vigilare perché essi siano destinati effettivamente per i loro fini»¹⁹. Più nel dettaglio, in relazione alle associazioni private non erette in persona giuridica, se non vi sono dubbi di sorta in merito alla non ecclesiasticità dei beni delle stesse, al contempo non si può ignorare il fatto che sussiste una vera “destinazione funzionale” di detti beni al fine *missioni Ecclesiae congruentem*. Ad ogni modo vale sia per le associazioni dotate, sia per quelle prive di personalità giuridica la norma dettata nel canone 325 § 1 in base alla quale deve essere lasciata a tali associazioni la più ampia libertà nel determinare l’indirizzo dell’amministrazione dei beni secondo le disposizioni degli statuti.

3. La configurazione pattizia

Le associazioni private di fedeli sono annoverate fra le associazioni di cui

¹⁵ VELASIO DE PAOLIS, *I beni temporali della Chiesa*, EDB, Bologna, 2011, p. 133.

¹⁶ ALBERTO PERLASCA, *I beni delle persone giuridiche private (can.1257 § 2)*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 12, 1999, p. 384.

¹⁷ ALBERTO PERLASCA, *Il concetto di bene ecclesiastico*, Roma, 1997, p. 274.

¹⁸ ANGELA MARIA PUNZI NICOLÒ, *Il regime patrimoniale delle associazioni tra ecclesiasticità e non ecclesiasticità dei beni*, in *Das Konsoziative element in der Kirche*, a cura di WINFRIED AYMANS, KARL THEODOR GERINGER, HERIBERT SCHMITZ, St. Ottilien, EOS Verlag, 1989.

¹⁹ VELASIO DE PAOLIS, *Op. cit.*, p. 95.

all'art. 10 della L. 222 del 20 maggio 1985, le c.d. associazioni "con profili di ecclesiasticità", che sono costituite o approvate dall'autorità ecclesiastica, non sono enti ecclesiastici (art. 9 l. 222/85) e possono essere riconosciute alle condizioni previste dal codice civile, più in particolare a norma delle disposizioni contenute nel D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361. A tale riguardo Tommaso Mauro osserva: «Il riferimento esplicito alla disposizione dell'articolo 9 potrebbe indurre legittimamente a ritenere che, nella norma attualmente in esame, si siano volute prendere in considerazione solamente le associazioni ivi menzionate, ossia le società di vita apostolica e le associazioni pubbliche di fedeli, che non presentino i requisiti prescritti per il loro riconoscimento come enti ecclesiastici. Ma, mentre, da un lato, la formulazione della norma appare tale da non consentirne l'applicazione agli istituti religiosi, con particolare riferimento a quelli di diritto diocesano d'altro lato, viceversa, non sembra possa escludersi che, sia pure grazie ad una interpretazione estensiva ma legittima, la norma stessa valga anche nei confronti dell'associazione privata di fedeli, sempre che beninteso, esse siano state "costituite" o quantomeno "recognitae" dall'autorità ecclesiastica»²⁰. A norma dell'art. 10, co. 2, l. 222/85, tali associazioni restano in tutto regolate dalle leggi civili, salvi la competenza dell'autorità ecclesiastica circa la loro attività di religione o di culto e i poteri della medesima in ordine agli organi statutari. Alla fattispecie sono riconducibili: le Società di vita apostolica e le associazioni pubbliche di fedeli aventi carattere meramente locale e, come tali, non riconoscibili come enti ecclesiastici; le associazioni private e le confraternite di nuova costituzione. Alle associazioni con profili di ecclesiasticità si applica, dunque, la disciplina comune del Codice civile, ferma la competenza dell'autorità ecclesiastica circa le loro attività di religione e culto e la disciplina degli organi statutari. Inoltre è necessario l'"assenso" dell'autorità ecclesiastica per la presentazione della domanda di riconoscimento da parte del rappresentante dell'ente. Il processo di riconoscimento civile, a norma del diritto comune, avviene sulla base di statuti approvati dall'autorità ecclesiastica. Per quanto riguarda i poteri in ordine agli organi statutari, essi sono attribuiti alla medesima non potranno essere disattesi o modificati dall'Assemblea degli associati, o quanto meno tali modifiche, in forza della esplicita previsione pattizia, non potranno acquisire rilevanza civile. Questa tipologia di associazioni realizza, pertanto, una forma attenuata di ecclesiasticità, di livello inferiore rispetto a quella degli enti ecclesiastici. A differenza degli enti ecclesiastici ad esse non si applicano: (1) la rilevanza civile dei controlli canonici; (2) le limitazioni dei poteri degli

²⁰ TOMMASO MAURO, *Gli enti ecclesiastici tra i due Concordati*, in *Scritti di diritto ecclesiastico e canonico*, Vol. II, Cedam, Padova, 1991, p. 625.

organi di rappresentanza e (3) il peculiare sistema di pubblicità, ma solo un generico potere dell'autorità ecclesiastica in ordine agli organi statutari, che dovrà risultare dal registro delle persone giuridiche. A corollario di quanto sopra chiarito è bene evidenziare quanto disposto dall'art. 6 del D.P.R. 33 del 1987, relativo alle associazioni in oggetto: la domanda di riconoscimento delle associazioni con profili di ecclesiasticità è presentata all'autorità statale o regionale competente per il riconoscimento, corredata dai documenti richiesti dalle leggi civili per il riconoscimento delle persone giuridiche; alla domanda è altresì allegato l'atto di costituzione o approvazione dell'autorità ecclesiastica dal quale debbono risultare anche i poteri dell'autorità medesima in ordine agli organi statutari. A seguito di questo primo inquadramento della fattispecie, si intende ora proporre alcune considerazioni riguardanti il passaggio dell'art. 10 che recita «salvi la competenza dell'autorità ecclesiastica circa [...] i poteri della medesima in ordine agli organi statutari». Cosa significa questo passaggio e che implicazioni ha questa norma? Alcuni rilievi della dottrina possono contribuire a comprendere meglio. Anzitutto Finocchiaro osserva: «Questa riserva dei poteri consente all'autorità ecclesiastica di esercitare sugli organi dell'ente quei controlli e quella vigilanza che fossero previsti dallo statuto o, in mancanza da quanto prevede, in via generale, il diritto canonico. Essa, correlativamente esclude che la nomina dei commissari liquidatori spetti [...] al presidente del tribunale; spetterà, invece, all'autorità ecclesiastica»²¹. A tale riguardo Mirabelli evidenzia che questa norma legittima: «uno statuto che preveda delle limitazioni in ordine a controlli esterni e delle scelte esterne in ordine agli organi di governo che prefigurino degli interventi esterni anche demolitori degli organi di governo [...] E cioè, se vi sia una disciplina conforme a previsioni canonistiche che danno concretezza non solo al potere di vigilanza come potere autoritativo esterno sugli organi sociali, ma poteri che hanno derivazione statutaria di intervento o di concorso nella scelta degli amministratori per cui queste previsioni non siano di per sé in conflitto con la legge, non siano incompatibili con il fenomeno associativo che presenti queste caratteristiche»²². Ad avviso di Marano «Ne deriva la conclusione che anche nella fattispecie prevista dall'art. 10 il fenomeno associativo è stato ricondotto sotto il “controllo” dell'istituzione ecclesiastica, sia nel momento genetico, con la previsione della necessità dell'assenso alla domanda di riconoscimento, sia in relazione alla concreta gestione ed alla liquidazione degli enti con

²¹ FRANCESCO FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico*, Zanichelli, Bologna, 2015, pp. 321-322.

²² CESARE MIRABELLI, *Associazioni di fedeli, regolamentazione civile e competenza dell'autorità ecclesiastica*, in *Amministrazione e rappresentanza negli enti diversi dalle società*, Giuffrè, Milano, 1990, p. 336.

il riconoscimento della competenza dell'autorità ecclesiastica circa le attività di religione e di culto e dei poteri esercitati dalla stessa autorità in ordine agli organi statutari»²³. La Giurisprudenza pare confermare questa ermeneutica dottrinale. In questa prospettiva occorre riportare un passo di una sentenza delle Sezioni Unite del 1993 – risalente certo, ma puntuale – ove si sottolinea che «la riserva di poteri prevista nella norma in esame deve interpretarsi nel senso che gli atti inerenti all'organizzazione degli organi statutari, o da questi emanati per regolare il vincolo che lega il fedele all'associazione, rientra nella competenza esclusiva dell'autorità ecclesiastica» Cass. Civ. SS.UU. n. 10300 del 18 ottobre 1993. Più in generale, appare ragionevole sottolineare che il legame con l'autorità ecclesiastica condiziona in modo significativo la vita e l'operatività di tali realtà, questo, a scanso di equivoci è confermato dall'elemento poc'anzi sottolineato della necessità del “previo assenso” da parte dell'autorità ecclesiastica per il riconoscimento come associazione civile, il che documenta in modo certo e tangibile «una dipendenza da siffatta autorità e, quindi, un collegamento con l'organizzazione ecclesiastica»²⁴.

4. *Le associazioni private di fedeli e la Riforma*

La legge 6 giugno 2016, n. 106 (“Legge Delega”), il d. lgs 3 luglio 2017, n. 117 (c.d. codice del Terzo settore: d'ora in poi, “CTS”) e il d. lgs. 3 luglio 2017, n. 112 (c.d. decreto sull'impresa sociale: d'ora in poi, “DIS”), il legislatore italiano ha riformato la disciplina degli enti che svolgono senza scopo di lucro attività di interesse generale (c.d. enti del Terzo settore: d'ora in poi, “ETS”). La nuova disciplina stabilisce «in modo organico le condizioni alle quali gli ETS possono godere del regime promozionale accordato dall'ordinamento in ragione della funzione sociale esercitata con la loro attività. [...] In tal modo il CTS e il DIS introducono un rapporto biunivoco tra ETS e norme agevolative: solo gli ETS possono beneficiare del *favor* previsto dalla legge e solo con riguardo agli ETS tale regime può essere configurato»²⁵. Occorre ora tornare al cuore della questione sollevata all'inizio del presente studio. Alla luce delle osservazioni sopra esposte e con riguardo alle Associazioni oggetto del presente contributo è bene rilevare che, rispetto all'ingresso nel sistema Terzo settore, tali realtà non rientrano nella categoria di ente ecclesiastico, quindi, in prima

²³ VENERANDO MARANO, *Le associazioni di fedeli fra enti ecclesiastici e persone giuridiche private*, Edisud, Salerno, 1995, p. 113

²⁴ TOMMASO MAURO, *op. cit.*, p. 626.

²⁵ Queste considerazioni sono tratte da ANDREA PERRONE, VENERANDO MARANO, *op. cit.*, pp. 1-2.

battuta ad esse non sembrano applicarsi *prima facie* le relative previsioni della riforma del Terzo settore (art. 4, co.3, CTS e art. 1, co. 3, DIS).

Ora, si intende, dunque, affrontare *ex professo* questa tematica prendendo spunto da un contributo apparso in rete di Daniela Boggiali, dell'Ufficio Studi del Consiglio nazionale del Notariato²⁶. L'articolo in oggetto prende le mosse dal caso di una associazione privata di fedeli, priva di personalità giuridica civile che voglia iscriversi al Registro Unico del Terzo settore. In merito, anzitutto, si osserva che: «gli enti religiosi privi di personalità giuridica, [...] non possono qualificarsi come enti religiosi civilmente riconosciuti, con conseguente impossibilità, per gli stessi, di accedere alla disciplina prevista dall'art. 4, comma 3, CTS» (p. 2). Nondimeno, in quanto enti associativi, potrebbero, a rigor di logica, aderire come associazioni non riconosciute, al limite, anche potendo acquisire la personalità giuridica ai sensi del 22 CTS (Cfr. p. 2)²⁷. A ben guardare, tuttavia, due paiono essere i limiti ipotizzabili all'applicazione tout court della disciplina del CTS a tali realtà: (1) anzitutto, quello legato alle finalità, tipicamente di natura religiosa, esercitate dalle associazioni private di fedeli (si veda a riguardo il can. 298 del Codice di diritto canonico), sicché a tali enti potrebbe applicarsi il CTS solo ove una determinata realtà sia stata costituita per il perseguimento di finalità caritatevoli rientranti in almeno una categoria fra quelle identificate nell'art. 5 CTS; (2) inoltre, quello connesso alle norme attinenti alla governance e alla democraticità (p. 2). In quest'ottica e come del resto confermato da Boggiali «occorre valutare, alla luce di quanto previsto nell'oggetto e nell'ordinamento dell'associazione, se in ciascun singolo caso concreto sussistano i requisiti per l'accesso alla disciplina degli ETS; ove tale valutazione, di natura fattuale, dia esito positivo, sarebbe possibile accedere alle modalità di acquisto della personalità giuridica prevista dall'art. 22 CTS e 18 d.m. 15 settembre 2020» (p. 3).

Ora, se appare quanto mai chiaro quanto osservato e sostenuto da Boggiali, nel contempo, la categoria utilizzata dalla Riforma di “ente religioso civilmente riconosciuto”²⁸ interpretata in senso rigoroso include – potenzialmente – un più nutrito numero di realtà rispetto alla categoria di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto: oltre agli enti riconosciuti in virtù del Concordato e delle Intese possono essere ricomprese in detta categoria le associazioni private di fedeli che hanno ottenuto personalità giuridica civile ex art. 10 della L. 222 del 20

²⁶ DANIELA BOGGIALI, *RUNTS: le associazioni private di fedeli possono iscriversi?*, in *Il Quotidiano giuridico*, 22 agosto 2022.

²⁷ Sembra propendere per *questa* lettura, PIERLUIGI CONSORTI, *op. cit.*, p. 14.

²⁸ Circa questa nozione e sulla sua potenziale “ambiguità” si veda PIETRO LO IACONO, *Gli enti ecclesiastici e gli enti religiosi quale archetipo della personalità giuridica*, in PAOLO CAVANA (a cura di), *Gli enti ecclesiastici nella riforma del Terzo settore*, Giappichelli, Torino, 2021, pp. 68-69 e bibliografia ivi riportata.

maggio 1985. A tal riguardo, già da parecchio tempo la dottrina più attenta ha osservato che nell'ambito della ampia categoria di "ente religioso civilmente riconosciuto" adoperata dalla Riforma, rientrano «alcune figure singolari di enti con radici pattizie, quali sono le "associazioni private di fedeli" che hanno personalità giuridica in base alle norme di diritto comune»²⁹. Questa prospettiva consentirebbe alle associazioni private di fedeli, nel contempo, di preservare la loro peculiare natura canonica e beneficiare, nella misura in cui svolgano attività di interesse generale, del regime promozionale previsto dalla Riforma. L'associazione privata di fedeli, dunque, potrebbe accedere alla Riforma istituendo un ramo, al pari di un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto. Questo, tuttavia, scontrerebbe il fatto che quella determinata realtà debba aver ottenuto – previamente – il riconoscimento civile in virtù dell'art. 10 della L. 222 del 1985 che, nondimeno, non potrebbe derivare dall'applicazione dell'articolo 22 CTS³⁰, in quanto procedimento speciale e non generale, ma soltanto nelle more della disciplina comune contenuta ora nel d.P.R. 361 del 2000.

In questa prospettiva, al fine di ottenere il riconoscimento civile di tali realtà, dal punto di vista operativo, il procedimento prevede innanzitutto la presentazione della domanda, effettuata da parte di chi rappresenta l'ente a norma del diritto canonico, previo assenso della competente autorità, oppure su azione diretta della stessa autorità, alla prefettura nel cui ambito territoriale è ubicata la sede dell'ente associativo. La domanda, in bollo e datata, deve essere sottoscritta dal rappresentante e deve presentare in allegato copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto. L'azione che viene intrapresa ai fini del riconoscimento deve necessariamente soddisfare «le condizioni previste da norme di legge o di regolamento per la costituzione dell'ente»³¹. In particolare deve risultare lo scopo prefissato, possibile e lecito, e la presenza di un patrimonio adeguato alla realizzazione dello scopo. Una documentazione idonea dovrà dimostrare la consistenza del patrimonio. In questa procedura l'assenso dell'autorità ecclesiastica può essere apposto in calce all'istanza oppure risultare da un atto idoneo. Ovviamente l'assenso si dimostra superfluo qualora l'istanza sia sottoscritta direttamente dalla stessa autorità ecclesiastica. La particolarità delle figure associative trattate e il loro carattere straordinario nella sistematica civile si rivela ulteriormente nel momento in cui la norma

²⁹ PIERANGELA FLORIS, *op. cit.*, p. 15.

³⁰ Così pure PIERANGELA FLORIS, *op. cit.*, p. 15, nota 59; sui potenziali profili problematici della moltiplicazione di procedimenti per l'attribuzione della personalità giuridica in connessione con l'art. 10 della L. 20 maggio 1985, n. 222 si veda CHIARA MINELLI, *Norme speciali, in Il riconoscimento delle persone giuridiche*, Ipsos, Milano, 2001, p. 157.

³¹ Art. 1, d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.

richiede di allegare «l'atto di costituzione o approvazione della autorità ecclesiastica dal quale risultano anche i poteri dell'autorità medesima in ordine agli organi statutari»³². Il prefetto dispone di centoventi giorni, a partire dalla data di presentazione della domanda, per provvedere all'iscrizione³³.

5. Considerazioni conclusive

Il cammino che si è voluto percorrere ha preso le mosse da una riflessione di natura canonica specialmente incentrata sulle associazioni private di fedeli, nel contempo si è condotto un esame su una figura, se non sconosciuta nella prassi, perlomeno assai poco “frequentata”, le associazioni costituite *ex art.* 10 della 222 del 1985, realtà peculiari dell'ordinamento ove si profila una speciale forma attenuata di ecclesiasticità. Questo ha contribuito allo sviluppo di un ragionamento intorno all'adeguamento di tali realtà alle disposizioni della riforma del terzo settore e ha consentito l'identificazione della più adeguata configurazione in questo senso, quella, cioè, quella di ente religioso civilmente riconosciuto.

Si è dunque voluto sondare questo terreno, sicuri che la riforma del Terzo settore tanta parte avrà, nel corso dei prossimi anni, nella potenziale ridefinizione del ruolo e, forse anche, dell'identità degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e, più in generale, delle realtà sorte nell'alveo degli ordinamenti religiosi e operanti nell'ordinamento dello Stato. In questa prospettiva, si è stabilito un ideale ponte fra la riforma del terzo settore, la configurazione canonica delle associazioni private di fedeli e la disciplina pattizia relativa a tali realtà che ha portato a valorizzare possibili nessi fra ordinamento civile e canonico che la recente riforma ha permesso che emergessero con singolare evidenza.

Da questo punto di vista, nell'alveo del lento ma graduale sfumare di un sistema incentrato sulla prevalenza del soggetto a discapito dell'attività e quindi, in particolare, al tramonto di un modello di diritto ecclesiastico incentrato sulla protezione peculiare a favore della figura dell'ente ecclesiastico – a cui anche la riforma stessa sollecita, seppur indirettamente e forse involontariamente – non devono essere misconosciute tutte quelle forme di tutela comuni che l'ordinamento offre e che possono consentire un ordinato raggiungimento delle finalità proprie delle realtà ecclesiali, così contribuendo al bene comune di cui la società intera può beneficiare.

³² Art. 6, d.P.R. 13 febbraio 1987, n. 33.

³³ Cfr. ALBERTO FABBRI, *Gli articoli 9 e 10 della legge 222/85: piani paralleli per diverse tipologie giuridiche di associazioni cattoliche, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiase.it), gennaio 2007.